

Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche (FCSA)

STATUTO

Articolo 1.

1. E' costituita un'associazione con la denominazione di "Federazione dei Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche" che potrà chiamarsi più brevemente FCSA.
2. I soggetti federati sono i Centri che hanno come finalità l'assistenza ai pazienti con patologia trombotica.
3. FCSA è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 2.

1. La sede dell'associazione è fissata attualmente e temporaneamente in Parma via Coen 23, presso lo studio Magnani Cav. Sergio.
2. La durata dell'associazione è fino al 31 Dicembre 2030.

Articolo 3.

FCSA non ha fini di lucro o sindacali e si propone di:

1. Operare su tutto il territorio nazionale per il miglioramento dell'assistenza dei pazienti affetti da patologie trombotiche, con particolare riguardo alla prevenzione, diagnosi e trattamento, al coordinamento delle ricerche biologiche e cliniche e all'educazione sanitaria.
2. Compiere studi e svolgere attività editoriale, di ricerca e formazione nella materia indicata, anche per conto di Enti Pubblici e di privati.
3. Curare la diffusione e la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate in proprio o per suo conto, nonché promuovere ed organizzare riunioni, congressi, conferenze e dibattiti.
4. Cooperare per il conseguimento degli scopi sociali con altri organismi nazionali ed internazionali, altre società medico-scientifiche e loro federazioni (FISM e altre).
5. Collaborare con il Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti affetti da patologia trombotica mediante l'elaborazione di trial di studio e linee guida.
6. FCSA prevede l'attuazione di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Articolo 4.

1. Possono far parte di FCSA tutti i Centri che abbiano interessi convergenti con essa, purchè siano accettati dal Comitato Direttivo in base ai requisiti generali di cui all'Articolo 5 e meglio specificati nel Regolamento di Attuazione dello Statuto (di seguito denominato più semplicemente Regolamento).
2. Gli iscritti a FCSA si distinguono in Soci Fondatori (Centri Fondatori); Soci Ordinari (Centri Ordinari) e Soci Uditori (Figure Professionali).
3. I Centri Fondatori sono i Centri rappresentati dai firmatari dell'atto costitutivo di FCSA a firma del Notaio Trasatti Dr. Armando, registrato a Parma il 9/5/89 al n. 1840 di repertorio.
4. Sono Soci Ordinari tutti i Centri che su loro domanda vengono accettati dal Comitato Direttivo dopo verifica dei requisiti minimi di cui all'Articolo 5, meglio specificati nel

Regolamento. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in occasione delle Assemblee, purchè in regola con il pagamento delle quote associative secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo.

5. Sono Soci Uditori coloro che, non possedendo i requisiti che caratterizzano i Centri, secondo quanto disposto all'Articolo 5 e meglio specificato nel Regolamento, vogliono tuttavia usufruire delle attività scientifiche e culturali di FCSA. I Soci Uditori non hanno il diritto di voto.
6. L'iscrizione all'associazione comporta il versamento della quota associativa secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo e l'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello Statuto.

Articolo 5.

1. Per Centro si intende una struttura ubicata presso strutture sanitarie pubbliche o private e che fornisca ad un congruo numero di pazienti i servizi meglio specificati nel Regolamento.
2. Ogni Centro è rappresentato in seno ad FCSA unicamente a mezzo del suo Referente, nominato secondo quanto disposto dal Regolamento.

Articolo 6.

1. I Documenti che regolano la vita di FCSA sono lo Statuto ed il Regolamento di Attuazione dello Statuto.
2. Lo Statuto può essere modificato con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci Ordinari, presenti all'assemblea appositamente convocata per discutere le modifiche, e che siano in regola con le quote associative. Il voto, uno per Centro, dovrà essere espresso direttamente dal Referente del Centro secondo quanto disposto dal Regolamento. Non è previsto il voto per delega.
3. Il Regolamento è il documento che stabilisce i dettagli organizzativi della FCSA e i requisiti minimi dei Centri. Il Regolamento preparato originariamente con il consenso unanime del Comitato Direttivo, potrà essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.

Articolo 7.

1. Gli organi di FCSA sono l'Assemblea dei Soci Ordinari, il Comitato Direttivo, il Presidente, il o i Vice-Presidenti, ed i Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea è costituita dai Referenti dei Centri membri di FCSA, è convocata dal Comitato Direttivo, oppure da almeno 1/5 dei Centri aventi diritto di voto e si riunisce almeno una volta l'anno. L'Assemblea si pronuncia a maggioranza dei presenti alla votazione in regola con il pagamento delle quote associative in tutti i casi messi in discussione, ad eccezione delle modifiche statutarie, proposte di proroga o scioglimento dell'associazione, per le quali è necessaria la maggioranza specificata agli Art. 6, comma 2 e Art. 9. L'Assemblea nomina tre Revisori dei Conti anche fra i non soci, i quali eserciteranno il controllo della gestione sociale e dureranno in carica tre anni.
3. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è composto da nove membri scelti fra i Referenti dei Centri che hanno diritto di voto e siano in regola con il pagamento delle quote associative. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Per il triennio 2006-2009 i Soci Fondatori fanno parte di diritto del Comitato Direttivo in numero di almeno quattro. Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere, con particolare riferimento a quelle di carattere scientifico ed organizzativo e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, oppure di almeno 1/3

dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo potrà avvalersi dell'opera e della consulenza svolta da delegati di Enti o Associazioni Scientifiche affini o da figure professionali scelte anche al di fuori del Comitato Direttivo. Tali delegati o figure professionali potranno essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo.

4. I membri del Comitato Direttivo eleggono a maggioranza al loro interno il Presidente ed il o i Vice-Presidenti (fino a un massimo di due), che restano in carica per tre anni.
5. Il Presidente, non rieleggibile come tale per un secondo mandato consecutivo, rappresenta legalmente FCSA, presiede il Comitato Direttivo ed a lui sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione del patrimonio di FCSA per conto della stessa. In assenza o in vacanza del Presidente, i poteri di cui sopra sono, ad interim, conferiti al Vice-Presidente più anziano.

Articolo 8.

1. Il patrimonio di FCSA è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dagli avanzi di gestione e da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.
2. Le entrate sociali sono costituite dalle quote associative annuali dei Soci, che saranno fissate dal Comitato Direttivo e pagate come meglio specificato nel Regolamento; dai proventi delle iniziative assunte da FCSA nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e da ogni ulteriore entrata derivante a FCSA a qualsiasi legittimo titolo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili in nessun caso. Il Comitato Direttivo approva il bilancio e informa i soci in occasione dell'Assemblea.

Articolo 9.

1. La proroga o lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale potranno avvenire solo se discusse in occasione di un'assemblea appositamente convocata e approvate dalla maggioranza dei 3/4 degli associati presenti alla votazione ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.